



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**BANDO PUBBLICO
A SPORTELLO APERTO**

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DEI
PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO – ANNO 2026**

Sommario

Articolo 1 – Premesse e finalità.	3
Articolo 2 – Contributo previsto.	3
Articolo 3 - Soggetti beneficiari.	5
Articolo 4 - Interventi ammissibili e interventi esclusi.	5
Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da trasmettere.	6
Articolo 6 - Istruttoria delle istanze presentate.	7
Articolo 7 – Criteri per la determinazione dell'elenco degli ammessi al contributo.	8
Articolo 8 - Erogazione del contributo.	8
Articolo 9 - Ispezioni e controlli.	8
Articolo 10- Termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori ammessi a contributo.	9
Articolo 11 - Riduzione, decadenza, revoca del contributo.	10
Articolo 12- Indisponibilità del fondo.	10
Articolo 13 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni.	10
Articolo 14 – Ricorsi.	10
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.	10
Articolo 16 - Disposizioni finali.	11

Articolo 1 – Premesse e finalità.

1. Con D.G.R. n. 66/29 del 23/12/2015, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L. 257/1992 e del D.P.R. 8/08/1994.
2. Con D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021, la Regione Autonoma della Sardegna ha introdotto alcune modifiche al valore delle spese riconosciute ed al tetto del contributo.
3. La Regione Autonoma della Sardegna ha trasferito alla Ex provincia del Sud Sardegna, ora suddivisa in:
 - Provincia del Sulcis Iglesiente
 - Provincia del Medio Campidano
 - Porzione di Città Metropolitana di Cagliari

le risorse necessarie per la concessione di contributi ai privati per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto nei propri immobili ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005.

Articolo 2 – Contributo previsto.

1. I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto sono destinati a edifici privati ad uso privato/pubblico di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2.
2. I contributi sono assegnati per un importo pari al 60% (sessanta per cento) della spesa complessiva riferita agli oneri relativi agli interventi elencati nella tabella di cui al presente articolo. Il contributo massimo concedibile è pari a € 15.000,00 lordi, ai sensi della D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021.
3. Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) della spesa ammissibile a finanziamento e, comunque, per un importo non superiore ad € 12.000,00 lordi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005.
4. L'applicabilità dell'IVA agevolata al 10% è riconosciuta nell'ambito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti gli edifici a prevalente destinazione abitativa. L'applicabilità dell'IVA ordinaria al 22% è riconosciuta nell'ambito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardanti gli edifici ad uso diverso da quello abitativo.
5. I contributi saranno erogati sino all'esaurimento delle somme rese disponibili dalla R.A.S. e la loro entità verrà determinata sulla base del preventivo di spesa che dovrà essere allegato all'istanza di contributo.
6. Sono riconosciute ammissibili le spese sostenute per lo smontaggio e la rimozione dei manufatti in amianto, ovvero per l'incapsulamento dell'amianto (che consiste nel trattamento dell'amianto in situ). Poiché i due metodi di bonifica sono l'uno alternativo all'altro e non di contestuale esecuzione, il preventivo da allegare all'istanza di contributo deve contenere una sola delle due tipologie di lavorazione.
7. L'ammontare del singolo contributo sarà determinato applicando i massimali di riferimento in ragione dei quantitativi dei manufatti in amianto presenti nell'edificio da bonificare così come stabiliti dalla D.G.R. n. 49/21 del 7/12/2011 e secondo le indicazioni della tabella sottostante.
8. Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 16/12/2005, n.22, il contributo erogato coprirà prioritariamente i costi per la rimozione, l'incapsulamento dei materiali contenenti amianto, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato.
9. Qualora risultassero delle somme residue queste potranno coprire le documentate spese di progettazione/pratica SUAPE, redazione del piano di lavoro, cantiere di lavoro (ponteggio o strumento equipollente e sicurezza); queste potranno essere poste a carico del contributo erogato **nella misura massima del 30% dei costi per la rimozione**, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato.

10. Può essere **riconosciuto un ulteriore 30% delle spese documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, a copertura degli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto**, a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione **siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali** di cui alla D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021;

CALCOLO CONTRIBUTO:

A costo totale ammesso a finanziamento, IVA inclusa

B importo ammesso a finanziamento per spese di progettazione, piano di lavoro, ponteggio, analisi e sicurezza: 30% di A;

C importo ammesso a finanziamento per interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera: 30% di A (*);

D importo totale = A + B + C

E contributo: 60% di D;

(*) a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui alla D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021

IMPORTI UNITARI MASSIMI AMMESSI A FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA	COSTI
Smontaggio e rimozione manufatti in amianto in matrice compatta	19,50€/mq. (per coperture pannelli, etc) 1,35 €/kg. (per tubi, cisterne etc) nel caso di uno o più serbatoi con volumetrie inferiori a 500 litri, l'importo relativo agli oneri di bonifica viene assunto pari a: 200,00 € per il primo serbatoio e 100,00 € per i successivi.
Incapsulamento e certificazione di avvenuta bonifica	9,00 €/mq. (per copertura)
Smontaggio e rimozione manufatti in amianto friabile	1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.) le operazioni di bonifica di MCA in matrice friabile verranno computate con riferimento al peso del manufatto. Sono esclusi gli oneri della sicurezza, da computarsi a parte.
Trasporto ad impianto autorizzato	0,35 €/kg
Conferimento presso impianto autorizzato	0,30 €/kg (per MCA in matrice compatta)
Conferimento presso impianto autorizzato	1,35 €/kg (per MCA in matrice friabile)

Oneri della sicurezza da computarsi <u>esclusivamente</u> per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile (allestimento area confinata, installazione unità decontaminazione, collaudo area confinata, monitoraggi e analisi MOCF, monitoraggi e analisi SEM, smobilizzi cantiere)	100,00 €/mq (riguardo alla dimensione dell'area confinata per la bonifica di materiali contenenti amianto da evincersi in modo chiaro dal piano di lavoro)
Ponteggio (nolo primo mese)	22,90 €/mq. (proiezione verticale di facciata)
Per il peso di lastre di coperture in amianto si considera un peso di 16,5 kg/m² e per tubazioni idriche o pluviali un peso lineare di 9 kg/m. Nel caso in cui negli elaborati risultassero valori differenti questi ultimi dovranno essere adeguatamente motivati. L'entità del contributo da erogare verrà determinato sulla base del preventivo che dovrà essere allegato all'istanza di contributo.	

Articolo 3 - Soggetti beneficiari.

1. Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile localizzato in uno dei comuni della Provincia del MEDIO CAMPIDANO, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie, che presentino comunicazione di avvio dei lavori di cui all'art. 15 commi 2 lett. d), 3 e 5 della L.R. 23/1985, per l'esecuzione degli interventi di risanamento dall'amianto, anche nel caso in cui sia richiesto dalla normativa vigente eventuale titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA).
2. L'istanza di contributo può essere presentata anche da coloro i quali hanno la disponibilità dell'immobile e l'assenso scritto del proprietario dell'immobile all'esecuzione delle opere.
3. Nel caso in cui l'immobile appartenga a più proprietari ovvero nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., verrà assegnato un unico contributo all'esecuzione del singolo intervento.

Articolo 4 - Interventi ammissibili e interventi esclusi.

1. Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le seguenti voci:
 - attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi, ecc.);
 - trasporto e conferimento in impianto autorizzato;
 - operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione in impianto autorizzato; smaltimento presso discarica autorizzata;
 - predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008), e con le modalità di cui all'articolo 2 punto 9 del presente bando;
 - predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza) esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto, e con le modalità di cui all'articolo 2 punto 9 del presente bando;
 - gli interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera, a condizione che siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui alla D.G.R. n. 46/69 del 25/11/2021, e con le modalità di cui all'articolo 2 punto 10 del presente bando.
2. Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto eseguite, esclusivamente, da ditte autorizzate, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato.
3. Sono esclusi dal finanziamento:

- gli interventi realizzati e ultimati, nonché quelli iniziati seppur non ultimati, antecedentemente alla data di pubblicazione del presente bando. Farà fede la data di notifica trasmessa alle A.T.S. competenti per territorio;
- gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla pratica edilizia richiesta dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie per i lavori di rimozione dell'amianto e se previsti, per gli interventi di ripristino ammessi a contributo;
- gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto;
- le richieste di contributo per la medesima unità immobiliare censita nel territorio della Provincia del MEDIO CAMPIDANO per la quale sia pervenuta più di una domanda;
- le richieste di contributo per la medesima unità immobiliare censita nel territorio della Provincia del MEDIO CAMPIDANO per la quale sia già stato erogato un contributo in occasione dei precedenti bandi;
- le istanze incomplete, non conformi alle prescrizioni del presente bando.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande e documentazione da trasmettere.

1. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati nell'Albo pretorio online e nella sezione "Servizi" del sito istituzionale della Provincia del Medio Campidano, ai seguenti indirizzi:

<https://trasparenza.provincia.mediocampidano.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=410>

<https://www.provincia.mediocampidano.it/it/menu/servizi>

2. Pena l'inammissibilità, la domanda di ammissione al contributo, completa degli allegati richiesti e sottoscritta secondo la normativa vigente, deve essere trasmessa esclusivamente via PEC al Protocollo generale della Provincia del Medio Campidano al seguente indirizzo:

protocollo@cert.provincia.mediocampidano.it. La trasmissione può essere effettuata dalla PEC del richiedente oppure, in presenza di delega o procura allegata, dalla PEC del tecnico o del referente incaricato.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente. La compilazione e/o la trasmissione possono essere curate da un tecnico o da altro referente espressamente delegato, mediante procura o delega scritta allegata alla domanda, con indicazione dei soli recapiti necessari alle comunicazioni relative al procedimento. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 1), sottoscritta dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene.
- scheda di auto-notifica (Allegato 1A o 1B), redatta da un tecnico qualificato che dovrà essere compilata in duplice copia e consegnata al Servizio SPRESAL della ATS competente per territorio che dovrà procedere alla restituzione al dichiarante di una copia vidimata.

Nella scheda si dovrà specificare se il materiale contenga amianto friabile o compatto, se il sito sia accessibile o non accessibile, se sia confinato o non confinato, se abbia un utilizzo pubblico o non pubblico.

Per tecnico qualificato si intende Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile, Laureato in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" o altro tecnico in possesso di titolo equipollente, iscritto al relativo Albo, o tecnico con patentino regionale per l'amianto, o responsabile tecnico come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008;

- preventivo di spesa (Allegato 2), redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo

Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta;

- idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato digitale, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di ubicazione; le immagini dovranno essere allegate alla domanda in formato PDF. Le fotografie non devono ritrarre persone, targhe di veicoli o altri elementi estranei e non necessari all'istruttoria;
 - mappa catastale con indicazione dell'ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la via ed il numero civico oltre al foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;
 - eventuale corografia da presentare ove fossero presenti recettori sensibili (asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), in cui dovrà essere indicata la distanza dell'edificio;
 - eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici. (Allegato 3).
4. La documentazione richiesta dovrà essere allegata (in formato PDF) alla domanda.
 5. A pena di inammissibilità della domanda, per ogni immobile oggetto di bonifica andrà presentata una istanza di ammissione a contributo; pertanto il richiedente, se proprietario di più immobili, dovrà presentare una istanza per ognuno degli immobili per il quale intende richiedere il contributo.

Articolo 6 – Istruttoria delle istanze presentate.

1. L'ufficio competente della Provincia del Medio Campidano prenderà in esame le istanze presentate ai sensi del presente bando ed effettuerà, con cadenza trimestrale, la valutazione e l'ammissione degli interventi proposti.
2. Il Responsabile del Procedimento avrà il compito di accertare l'ammissibilità degli interventi ed eventualmente acquisire ogni atto che si rendesse necessario per la valutazione degli stessi, ai fini della concessione del contributo; il Responsabile del Procedimento potrà chiedere integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta .
3. La richiesta di integrazione o rettifica documentale sospende il termine per la conclusione del procedimento nei limiti previsti dalla normativa vigente. La mancata integrazione entro il termine assegnato comporta le conseguenze previste dal presente bando e dalla normativa applicabile.
4. La valutazione delle istanze si conclude con l'adozione dei relativi provvedimenti. Per eventuali elenchi procedurali o comunicazioni intermedie pubblicati sul sito istituzionale è utilizzato esclusivamente il codice identificativo della pratica, senza indicazione nominativa degli ammessi, degli esclusi o delle istanze ancora in istruttoria. Gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono assolti, nei casi e oltre le soglie previste dalla legge, con riferimento agli atti definitivi di concessione nella sezione "Amministrazione trasparente", fermi restando i divieti e i limiti previsti dall'art. 26, comma 4, del medesimo decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Negli atti pubblicati non sono riportati indirizzi, dati catastali, codici fiscali, IBAN, fotografie o altri dati personali non necessari.
5. Qualora il preventivo venga redatto con importi maggiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 2, lo stesso verrà rimodulato con l'applicazione dei prezzi massimi riportati nella tabella riportata nel medesimo articolo.

- Le comunicazioni formali tra gli interessati e la Provincia sono effettuate tramite PEC e acquisite al protocollo dell'Ente.

Articolo 7 – Criteri per la determinazione dell'elenco degli ammessi al contributo.

1. Nella sola ipotesi in cui i fondi a disposizione non dovessero coprire tutte le istanze pervenute nel trimestre di riferimento, l'assegnazione del contributo sarà effettuata secondo un punteggio basato sulla valutazione dei criteri specificati nella seguente tabella:

CRITERI	PUNTEGGIO
Classe di rischio (*) individuata da un tecnico qualificato sulla base della scheda di autonotifica	Classe 1 = 15 punti Classe 2 = 14 punti Classe 3 = 13 punti Classe 4 = 12 punti Classe 5 = 11 punti
Minore distanza (d) del manufatto da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive (da indicare chiaramente nella planimetria catastale).	(d ≤ 50 m) = 10 punti (50 < d ≤ 200 m) = 5 punti (d > 200 m) = 0 punti
Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici.	Sì = 2 punti No = 0 punti
(*) Le 5 classi di priorità/*rischio sono state individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101 del 18.03.2003 – vedi linee guida Ras approvate con DGR 32/5 del 04.06.2008.	
In caso di parità di punteggio si procederà col seguente criterio: verrà data priorità alla classe di rischio più alta, se ancora dovesse persistere parità di punteggio, per la definizione dell'elenco si procederà in ordine di presentazione dell'istanza di contributo.	

Articolo 8 - Erogazione del contributo.

- L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base dell'elenco degli ammessi al contributo, redatto, secondo le modalità elencate al precedente articolo 7, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione dalla R.A.S.;
- I contributi verranno erogati in un'unica soluzione a seguito della disamina della documentazione presentata secondo quanto riportato al successivo art. 10 punto 2 del presente bando, **entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.**

Articolo 9 - Ispezioni e controlli.

- La Provincia del MEDIO CAMPIDANO si riserva la facoltà di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere.

2. Sarà onere del beneficiario del contributo comunicare la data di inizio lavori finanziati dalla Provincia del MEDIO CAMPIDANO prima del loro inizio.
3. Potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di rimozione e smaltimento e verifiche tecniche successive alla realizzazione delle coperture e degli impianti.

Articolo 10– Termini di esecuzione e rendicontazione dei lavori ammessi a contributo.

1. Gli interventi di bonifica ammessi a contributo, per i quali debba essere presentata la comunicazione di avvio dei lavori asseverata (CILA) o altro eventuale titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA), devono avere inizio dopo la pubblicazione del bando e concludersi entro 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo.

Gli interventi per i quali sia necessario acquisire un titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire o SCIA), dovranno essere presentati agli enti competenti improrogabilmente **dopo la pubblicazione del bando e comunque entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione del contributo ed essere conclusi nel termine di 12 mesi dalla data di formazione o rilascio del titolo.**

2. **Al fine della rendicontazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:**

- dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con permesso di costruire o altro titolo edilizio e al Piano di lavoro presentato;
- copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute per la rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". **Tutte le spese, comprese quelle relative alla predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza), dovranno necessariamente essere fatturate da Ditte autorizzate allo smaltimento dell'amianto, iscritte alla Cat. 10 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti. Non saranno in alcun modo ammesse spese fatturate da ditte non aventi tale iscrizione. Per interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera come precedentemente specificato, possono essere ammesse anche le fatture emesse da ditte non iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.**

Le fatture devono essere redatte secondo lo schema tipo (Schema fattura - Allegato 4) e suddivise in voci distinte, dalle quali possano evincersi gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento. Gli importi non specificati secondo tali modalità non saranno riconosciuti e liquidati. Non è ammesso il pagamento in contanti. Deve essere allegata copia del bonifico postale o bancario recante nella causale gli estremi della fattura;

- certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;
- copia del provvedimento autorizzativo (Permesso di costruire, SCIA ecc.) qualora fosse previsto;
- copia del Piano di Lavoro, ai sensi dell'art. 256, comma 2, D.Lgs. 81/2008, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
- copia della notifica di inizio lavori inviata all'organo di vigilanza competente per territorio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. n. 81/2008;
- idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato minimo

10x15 cm, attestante la nuova situazione a seguito della bonifica. In merito alle dichiarazioni relative alla sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, **all'atto della rendicontazione il beneficiario dovrà dimostrare l'effettiva realizzazione di tali interventi, anche attraverso documentazione fotografica e contabile, a pena di decadenza del beneficio.** Le dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 saranno punite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. **Pena la decadenza dal beneficio, i lavori dovranno essere rendicontati** con la presentazione della documentazione e compilazione della modulistica prevista all'interno del sito internet della Provincia del MEDIO CAMPIDANO: <https://www.provincia.mediocampidano.it>, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data Fine Lavori.
4. La documentazione da trasmettere in fase di rendicontazione dei lavori dovrà essere comprensiva del titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento di cui all'art. 34 comma 2 o 37 comma 11 della L.R. 24/2016, in entrambi i casi, unita alla relativa dichiarazione autocertificativa e ai suoi allegati.

Articolo 11 - Riduzione, decadenza, revoca del contributo.

1. Eventuali variazioni in aumento rispetto al costo degli interventi indicato nel preventivo di spesa non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto proporzionalmente.
2. Qualora non venga rispettato l'impegno di richiedere al Comune il titolo edilizio necessario, il richiedente si intenderà rinunciatario, e la somma verrà utilizzata per lo scorrimento della graduatoria.
3. Qualora venga riscontrato il mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo, si procederà alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione del contributo.

Articolo 12- Indisponibilità del fondo.

1. Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità, che non avessero trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.
2. Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni.

1. Responsabile del procedimento è l'Ing. Gianfranco Mulas.
2. Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 ai seguenti recapiti:
Dott. Sandro Fois (tel. 070 9356656) - e-mail: sandro.fois@provincia.mediocampidano.it.

Articolo 14 – Ricorsi.

1. Avverso il provvedimento di approvazione del presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla sua notifica ovvero dalla sua conoscenza.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali connesso alla presente procedura è effettuato dalla Provincia del Medio Campidano, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e della normativa applicabile. L'informativa completa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è allegata alla modulistica del procedimento e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia. I dati e i documenti sono conservati per i periodi previsti dalla normativa applicabile e dal piano di conservazione e massimario di selezione e scarto dell'Ente. Le pubblicazioni online sono effettuate esclusivamente nei casi, con i contenuti e per la durata stabiliti dalla normativa vigente.

<https://www.provincia.mediocampidano.it/it/privacy>

Articolo 16 - Disposizioni finali.

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando e la relativa modulistica sono pubblicati nell'Albo pretorio online e nella sezione "Servizi" del sito istituzionale della Provincia del Medio Campidano:

<https://www.provincia.mediocampidano.it/it/menu/servizi>

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

Ing. Gianfranco Mulas